



Allegato "A"

Allegato alla deliberazione dell'Assemblea n. 10 del 26.11.2016

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL PARCO REGIONALE VALLE DEL TREJA

Calcata, 26.11.2016

IL DIRETTORE
Gianni Guaita

IL PRESIDENTE
Luciano Sestili

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL PARCO REGIONALE VALLE DEL TREJA

Art. 1

Il presente regolamento disciplina l'uso dei seguenti beni di proprietà del Parco regionale Valle del Treja:

- la zona espositiva del palazzo baronale di Calcata come da planimetria "allegato B";
- il locale del forno al piano seminterrato del palazzo baronale di Calcata;
- la Mola in località Monte Gelato nel comune di Mazzano Romano;
- l'area di Capomandro nel comune di Calcata.

Art. 2

L'uso degli spazi e dei locali è destinato ad attività culturali e sociali svolte da associazioni, enti o privati per manifestazioni di interesse pubblico che non abbiano scopo di lucro.

Art. 3

La concessione all'uso prevede il rimborso forfettario delle spese stabilito dal Comitato di Gestione.

I locali possono essere concessi in uso gratuito per attività promosse o organizzate dal Parco, dai Comuni di Mazzano Romano e Calcata e dalla Regione Lazio.

Art. 4

Il Parco garantisce l'apertura dei locali negli orari di ufficio, orari diversi dovranno essere preventivamente autorizzati dal Presidente sentita la Direzione.

Art. 5

La richiesta di utilizzo dei beni dovrà essere presentata utilizzando l'apposito modulo, disponibile presso gli uffici del Parco o sul sito istituzionale. La domanda dovrà essere corredata da una descrizione dettagliata della manifestazione o dell'attività proposta. Per esposizioni, mostre e per proiezioni di audiovisivi, dovranno essere presentati i cataloghi, i progetti espositivi o altra documentazione utile ad illustrare integralmente i contenuti dell'evento.

La richiesta dovrà pervenire al protocollo dell'Ente almeno quindici giorni prima della data proposta, oltre tale data non potrà essere garantita l'istruttoria di concessione.

Art. 6

Gli uffici del Parco valutano la proposta, verificano l'eventuale disponibilità degli spazi richiesti e trasmettono la documentazione al Presidente per l'autorizzazione.

Art. 7

A seguito dell'autorizzazione all'utilizzo dei locali, il richiedente è tenuto alla firma del Foglio Patti e Condizioni, con il quale si assume la responsabilità sull'uso dei locali e di eventuali danni prodotti a persone o cose nel corso della manifestazione. È inoltre tenuto al versamento di una cauzione di € 50,00 che sarà trattenuta in caso di non osservanza di quanto previsto dal Foglio Patti e Condizioni.

Art. 8

L'allestimento delle pareti dei locali concessi in uso dovrà essere realizzato utilizzando esclusivamente i supporti esistenti. È assolutamente vietato applicare con qualsiasi altro mezzo o strumento, anche in via provvisoria e rimovibile, materiali informativi o espositivi alle pareti e alle strutture. È inoltre vietato modificare o intervenire sugli impianti e le strutture presenti nei locali.

Art. 9

Entro il termine del periodo concesso, i locali dovranno essere lasciati liberi da ogni materiale relativo alla manifestazione. In caso di non osservanza, la cauzione non verrà restituita e, al concessionario inadempiente, non sarà concesso nuovamente l'utilizzo dei locali. Il Parco provvederà alla rimozione di opere e strutture, declinando ogni responsabilità in merito alla conservazione delle stesse.

Art. 10

Al termine dell'iniziativa, il personale del Parco verifica lo stato dei locali, eventuali danni alle strutture dovranno essere risarciti dal concessionario.

Art. 11

La richiesta di spazi diversi da quelli elencati all'articolo 1 sarà valutata dal Comitato di Gestione che stabilirà eventuali modalità d'uso e rimborso spese.

Art. 12

Per quanto non previsto dal presente regolamento in ordine alla concessione in uso valgono le disposizioni del Codice Civile.

Art. 13

All'entrata in vigore del presente regolamento il rimborso previsto per l'uso dei beni del Parco sarà quello riportato nella seguente "tabella rimborso forfettario delle spese", ad eccezione dell'area di Capomandro in Calcata, per la quale sarà stabilito dal Comitato di Gestione espressamente per la manifestazione ospitata.